

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 392

presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - ENNAS - MANCA Ignazio

il 18 settembre 2023

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e alla legge 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente disegno di legge intende aggiornare la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (di seguito CFVA), mediante una necessaria riscrittura di alcune parti della legge.

A distanza di oltre 37 anni dalla sua approvazione, si può ben dire che questa legge si è dimostrata importante e significativa. È stata, a suo tempo, espressione di un'innovativa consapevolezza politica e culturale sui temi dell'ambiente naturale e della sua tutela e ha regolato complessivamente in modo sufficientemente efficace l'istituzione e il funzionamento del CFVA.

La svolta fondamentale che la pubblica amministrazione nazionale e regionale ha registrato con l'emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), mediante l'introduzione di istituti giuridici tipici del lavoro privato, ha visto anche il radicale cambiamento del rapporto di lavoro per il personale del CFVA che, a differenza dell'omologo personale dell'ex Corpo forestale dello Stato, mantenuto, fino alla sua recente soppressione, nel regime pubblicistico, ha aderito al nuovo regime privatistico introdotto nell'ordinamento della Regione dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Questa scelta, forse innovativa per quel periodo, si è poi dimostrata inadeguata, manifestando nel tempo l'esigenza di introdurre anche per il CFVA quegli istituti tipici di un moderno Corpo di Polizia regionale con elevata competenza tecnica che contraddistingue oggi il Corpo regionale, come fino a poco tempo fa ha contraddistinto l'omologo Corpo forestale nazionale e contraddistingue i Corpi di Polizia a ordinamento civile nazionali e, sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio regionale, con

la legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), ha voluto inserire nell'ordinamento regionale la previsione di una riforma del CFVA, mediante una riscrittura della disciplina vigente, tale da riconoscerne la specialità, in armonia con le norme ordinamentali dell'ex Corpo forestale dello Stato, in vigenza per gli effetti del regime derogatorio introdotto ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Tale specialità del Corpo ha recentemente avuto ulteriore riconoscimento legislativo con l'approvazione della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 (Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale), la quale ha statuito che il personale del CFVA costituisce un'autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto regionale.

Pertanto, a decorrere dalla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo di lavoro (CCRL Corpo forestale), la gestione dei rapporti contrattuali del Corpo avrà la necessaria specificità e differenziazione in virtù dell'individuazione normativa di una specifica area di contrattazione all'interno del comparto unico regionale dedicata al CFVA.

In relazione a tale specifica area di contrattazione riservata al Corpo, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 7/36 del 26 febbraio 2021, ha dettato al CORAN gli specifici indirizzi da seguire durante la contrattazione, precisando che dovranno essere presi a modello, con ogni opportuno adattamento e purché non in contrasto con la vigente normativa statale e regionale, gli istituti giuridici disciplinati nei contratti delle forze di polizia nazionali ad ordinamento civile.

Sulla scorta di tali moderne previsioni normative, appare necessario adottare espressamente un gruppo coerente di modifiche e integrazioni mediante una rivisitazione del testo vigente della legge regionale n. 26 del 1985, in modo tale da renderlo attuale, contemperando e armonizzando gli esistenti istituti di diritto privatistico con i più consoni istituti di diritto pubblicistico, tipici degli ordinamenti dei corpi di polizia nazionali che svolgono funzioni analoghe al CFVA della nostra Regione.

La presente proposta di legge riscrive un limitato, ma significativo numero di articoli, tale da rendere il testo completo ed organico, adeguando e modernizzando alcuni aspetti della materia.

Entrando nello specifico:

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 dell'attuale testo della legge n. 26 del 1985, indicando la nuova natura, le nuove funzioni e i nuovi compiti del CFVA.

L'articolo 2 introduce una nuova disposizione, prevedendo la dipendenza del CFVA direttamente dal Presidente della Regione e incardinando la Direzione generale del Corpo fra le Direzioni generali della Presidenza.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 3 dell'attuale testo, riscrivendo l'organizzazione del Corpo, in particolare trasformando i 7 Ispettorati ripartimentali in 7 Direzioni ripartimentali, rette da dirigenti; inoltre dando veste normativa di rango primario a una serie di strutture di base, già operanti nel CFVA. La denominazione originaria di "Ispettorato", trae origine dalla qualifica degli ufficiali, allora denominati "ispettori"; tale denominazione non risulta più utilizzabile, poiché gli attuali ispettori sono oggi gli ex marescialli (ora infatti definiti ispettori), ricomprendente il personale del ruolo intermedio e non quello di vertice, che originariamente attribuiva la denominazione ai corrispondenti uffici, diretti dagli ispettori/ufficiali (Ispettorati appunto).

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 4 dell'attuale testo, riscrivendo lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo, in particolare istituendo un ruolo del personale specifico per il Corpo e introducendo le deroghe previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), analogamente a quanto previsto per le forze di polizia dello Stato, aventi le medesime competenze professionali; prevedendo altresì che, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), fino all'emanazione dello specifico CCRL riferito esclusivamente al personale del CFVA, al quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di personale del ruolo unico regionale e del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL), ove non in contrasto con la presente legge. Si introduce, inoltre, anche per il personale del CFVA, la previsione normativa di estendere le tutele del cosiddetto "lavoro usurante", riconosciuto e disciplinato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). Inoltre, il comma 4 introduce il più consona sistema di attribuzione e calcolo dello stipendio in uso per le forze di polizia dello Stato, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86), e successive modificazioni ed integrazioni, che consente un trattamento economico più armonico e proporzionale fra le aree e le qualifiche in cui è suddiviso il personale. Il comma 5 introduce il sistema gerarchico analogo a quello vigente nei corpi di polizia dello Stato mutuandolo dalla normativa di riferimento. Il comma 8 integra l'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Legge finanziaria 2005) equiparando il personale del Corpo al personale delle forze di Polizia nazionali.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 5 dell'attuale testo, rivedendo le attuali qualifiche degli appartenenti al CFVA in analogia ai ruoli e alla carriera con sviluppo dirigenziale previsti per le Forze di polizia statali dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 dell'attuale testo, mantiene la vigenza dell'attuale dotazione organica, con redistribuzione delle dotazioni fra i diversi ruoli, per la necessaria istituzione del Ruolo Sovrintendenti, al fine di un adeguamento ai profili professionali operanti nelle Forze di polizia statali. Inoltre, l'articolo modifica il concetto di Piano triennale del fabbisogno del personale del Corpo, riconducendo le modalità di determinazione del fabbisogno assunzionale del personale, a quelle più tipiche delle forze di polizia, che restano escluse dall'applicazione di tale istituto giuridico.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 7 dell'attuale testo, riscrivendo la strutturazione del personale in ordine al possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con una più precisa connotazione delle stesse, anche alla luce della previsione di cui dell'articolo 4, comma 8, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), all'uso dell'uniforme, dell'armamento e dando veste normativa di rango primario ad una serie di strutture specialistiche già operanti nel CFVA.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 8 dell'attuale testo, introducendo le modifiche previste dalla legge regionale n. 4 del 2020, stabilendo le nuove modalità di accesso al ruolo Dirigenti del CFVA, optando per un sistema analogo a quello previsto per la dirigenza dei corpi di polizia dello Stato. Inoltre, a tale ultimo regime si è fatto riferimento per i requisiti d'accesso e l'avanzamento.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 9 dell'attuale testo, introducendo le modifiche previste dalla legge regionale n. 4 del 2020, stabilendo le nuove modalità di accesso al ruolo Commissari/funzionari direttivi del CFVA, optando per il sistema concorsuale previsto per il ruolo direttivo dei corpi di polizia dello Stato, prevedendo una quota pari al 50 per cento di ingressi dall'esterno del CFVA mediante concorso pubblico e per il restante 50 per cento mediante procedura interna al CFVA.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 10 dell'attuale testo, introducendo le modifiche previste dalla legge regionale n. 4 del 2020, stabilendo le nuove modalità di accesso al ruolo Ispettori del CFVA, optando per il sistema concorsuale previsto per il ruolo Ispettori dei corpi di polizia dello Stato, prevedendo una quota pari al 50 per cento di ingressi dall'esterno del CFVA mediante concorso pubblico e per il restante 50 per cento mediante procedura interna al CFVA.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 11 dell'attuale testo, introducendo le modifiche previste dalla legge regionale n. 4 del 2020, stabilendo le nuove modalità di accesso al ruolo Agenti ed Assistenti del CFVA, optando per il sistema concorsuale previsto per il ruolo Agenti ed Assistenti dei corpi di polizia dello Stato, mediante concorso pubblico.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 16 dell'attuale testo, introducendo le modifiche previste dalla legge regionale n. 4 del 2020, stabilendo nuove qualifiche, mediante reinquadramento del personale ed introducendo modalità di avanzamento e di progressione professionale analoghe a quelle previste per l'omologo personale della Polizia di Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), da attuare con l'emanazione del CCRL Corpo forestale.

L'articolo 13 conferma l'articolo 12 bis, che istituiva la Scuola forestale, esigenza non più procrastinabile.

L'articolo 14 introduce la previsione di promozioni generalizzate (progressioni) una sola volta in deroga al limite dell'anzianità, al fine di armonizzare la struttura organica del Corpo forestale, secondo criteri di funzionalità ed equità, vigente solo in sede di prima applicazione della modifica alla legge n. 26 del 1985.

L'articolo 15 introduce la norma di salvaguardia finanziaria.

L'articolo 16 prevede l'abrogazione di norme in contrasto con la presente legge.

L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 26 del 1985
(Natura giuridica, funzioni e compiti del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale)

1. L'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), è così sostituito:

"Art. 1 (Natura giuridica, funzioni e compiti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione (CFVA) è corpo di polizia regionale specializzato nella difesa del patrimonio agro-forestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema terrestre e marino, entro le acque territoriali, con particolare riferimento alle aree rurali, montane e costiere.

2. Il CFVA svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria e amministrativa ai sensi della vigente normativa nazionale e vigila sul rispetto della normativa regionale, nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse forestali, agro-ambientali e paesaggistiche e sulla tutela del patrimonio naturalistico regionale e sulla sicurezza agro-alimentare, prevenendo e reprimendo gli illeciti connessi. Svolge, altresì, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. È struttura operativa regionale di protezione civile.

3. Fatte salve le attribuzioni degli enti statali e locali, il CFVA svolge le funzioni di rilievo regionale e nazionale, assegnategli dalle leggi e dai regolamenti e, in particolare, ha competenza in materia di:

- a) tutela e salvaguardia dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici e degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- b) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di polizia forestale;
- c) vigilanza, prevenzione e repressione in mate-

- ria di pesca nelle acque interne e marittime;
- d) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di beni culturali e archeologici;
- e) monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico;
- f) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di polizia fluviale e idraulica;
- g) coordinamento delle operazioni, prevenzione e repressione degli incendi boschivi, secondo i programmi regionali annuali di intervento nelle aree extraurbane e attività consultive e statistiche connesse, in armonia con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), e successive modifiche ed integrazioni;
- h) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, in materia di caccia e tutela del patrimonio faunistico e naturalistico regionale e valutazione del danno ambientale;
- i) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
- j) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale e repressione dei traffici e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- k) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e della relativa normativa europea, su delega dell'Autorità nazionale CITES;
- l) controlli derivanti dalla normativa europea agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
- m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi foresta-

li, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;

n) reclutamento, formazione e gestione autonoma del proprio personale, con eventuale supporto dell'Assessorato competente in materia di personale per gli aspetti logistico-organizzativi delle procedure concorsuali; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

o) pubblico soccorso e interventi di rilievo regionale di protezione civile su tutto il territorio regionale;

p) collaborazione nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

q) ogni altro compito assegnatogli da leggi o regolamenti."

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1985 (Dipendenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1985 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis (Dipendenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Il CFVA è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con organizzazione e organico distinti da quello dell'Amministrazione regionale, fatta salva la dipendenza funzionale dall'Autorità nazionale di pubblica sicurezza per quanto concerne il concorso nell'ordine pubblico e pubblica sicurezza e la collaborazione funzionale con la Direzione generale della protezione civile per le questioni inerenti al pubblico soccorso e la protezione civile.

2. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Direzione generale del CFVA alla quale è preposto un dirigente generale che assume la denominazione di Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, fra i dirigenti superiori in servizio nel Corpo."

Art. 3

Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 26 del 1985
(Organizzazione del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale)

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 3 (Organizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Gli uffici centrali e periferici del CFVA assumono la seguente articolazione:

- a) una direzione generale con sede in Cagliari;
- b) unità operative centrali di livello dirigenziale denominate Direzioni centrali, rette da dirigenti superiori, che operano alle dipendenze della Direzione generale, ciascuna nel proprio ambito di competenza per materia, aventi sede in Cagliari;
- c) unità operative territoriali di livello dirigenziale denominate Direzioni ripartimentali, rette da primi dirigenti, che operano alle dipendenze della Direzione generale, ciascuna nel proprio ambito territoriale, aventi sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania;
- d) unità operative territoriali di livello direttivo non dirigenziale denominate Commissariati distrettuali, che operano alle dipendenze delle Direzioni ripartimentali, ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- e) unità operative territoriali di livello direttivo non dirigenziale denominate Commissariati territoriali per l'ambiente presso i parchi nazionali per l'applicazione, sul territorio regionale sardo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che operano alle dipendenze delle Direzioni ripartimentali, ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- f) unità operative territoriali e unità centrale di livello non direttivo le prime, di livello direttivo la seconda, denominate Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale (NIPAF), che operano alle dipendenze delle Direzioni ripartimentali i primi e della Direzione centrale competente in materia di vigilanza la seconda, ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- g) unità operative territoriali di livello non direttivo denominate Comandi Stazioni forestali, dipendenti delle Direzioni ripartimentali in rela-

zione agli aspetti logistico-organizzativi e alla gestione del personale e funzionalmente coordinate dai Commissariati distrettuali, ove costituiti, ciascuna nel proprio ambito territoriale;

h) unità operative territoriali di livello non direttivo denominate Basi operative navali, dipendenti delle Direzioni ripartimentali in relazione agli aspetti logistico-organizzativi e alla gestione del personale e funzionalmente coordinate dai Commissariati distrettuali, ove costituiti, ciascuna nel proprio ambito territoriale;

i) unità operative centrali e unità territoriali di livello non direttivo denominate rispettivamente Sala operativa regionale, che opera alle dipendenze della Direzione generale, e Sale operative ripartimentali, che operano alle dipendenze delle Direzioni ripartimentali;

j) una unità operativa centrale di livello direttivo e unità operative territoriali di livello non direttivo denominate Gruppo formazione e addestramento armi, istruttori di tiro e armaioli, che operano rispettivamente alle dipendenze delle unità di cui alle lettere b e c), ciascuna nel proprio ambito territoriale in raccordo con l'unità centrale;

k) unità operative territoriali di livello non direttivo denominate Sezioni di polizia giudiziaria che operano alle dipendenze gerarchiche ed amministrative delle Direzioni ripartimentali e alle dipendenze funzionali delle Procure della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), ciascuna nel proprio ambito territoriale;

l) unità operative territoriali e unità centrale di livello non direttivo le prime, di livello direttivo le seconde, denominate Gruppo di analisi e uso del fuoco (GAUF), che operano alle dipendenze delle Direzioni ripartimentali i primi e della Direzione centrale competente in materia di vigilanza il secondo, ciascuna nel proprio ambito territoriale;

m) unità operative centrali e territoriali di livello non direttivo istituite con atto del Comandante del Corpo, che ne stabilisce l'organizzazione, il funzionamento, le circoscrizioni territoriali e le dotazioni organiche, su particolari materie di competenza istituzionale che operano alle dipendenze delle unità di cui alle lettere b), c) e d), ciascuna nel proprio ambito territoriale;

2. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica della Direzione generale di cui al comma 1, lettera a) sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comandante del CFVA sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

3. Il numero, l'organizzazione, il funzionamento, le circoscrizioni territoriali e le dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comandante del CFVA sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. L'organizzazione, il funzionamento e le dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 1, lettera k), sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comandante del CFVA sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, subordinatamente all'emanazione del provvedimento di intesa con lo Stato di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 4 del 2011.".

Art. 4

Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 26 del 1985
(Stato giuridico e trattamento economico del
Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 4 (Stato giuridico e trattamento economico del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e modifiche alla legge n. 7 del 2005)

1. Sono istituiti i ruoli e la carriera con sviluppo dirigenziale del personale del CFVA, distinti e autonomi dal ruolo unico regionale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del CFVA, è disciplinato dalla presente legge e dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) ove compatibile, recepite nel CCRL del CFVA di cui alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 (Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in

materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale), analogamente a quanto previsto per le forze di polizia dello Stato, aventi le medesime competenze professionali, conformemente alla deroga introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

3. Al personale del CFVA sono riconosciuti, in analogia con il medesimo personale non dirigente delle forze di polizia nazionali, nella stessa situazione di stato, i benefici di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), derivanti dal riconoscimento della specificità del ruolo svolto in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti dalla vigente normativa, per la tutela dell'ambiente e del territorio e per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro ed i parametri riportati nella tabella B e C, con contestuale soppressione delle previgenti aree e livelli stipendiali.

5. La gerarchia tra gli appartenenti alle aree, qualifiche e gradi del CFVA è determinata dalla collocazione indicata nelle tabelle A e B allegate alla presente legge e a parità di qualifica o grado, in base alla maggior anzianità di servizio, ed ulteriormente, alla migliore posizione rilevabile nel provvedimento di attribuzione della qualifica e grado.

6. Ferma restando l'applicazione, al personale del CFVA, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali), in ordine alla revoca, da parte della competente autorità statale, della qualifica di

agente di pubblica sicurezza, è consentita al personale del CFVA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di presentare istanza per il collocamento definitivo nel Comparto regionale, enti ed agenzie, con conseguente rinuncia e perdita irrevocabile della qualifica di agente di pubblica sicurezza e conseguente cessazione di ogni rapporto di lavoro con il CFVA. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comandante del CFVA e le organizzazioni sindacali rappresentative.

7. Il sistema di valutazione del personale non dirigente del CFVA è regolato analogamente a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

8. All'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Legge finanziaria 2005) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. In deroga al comma 1, agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale del CFVA dell'Amministrazione regionale è equiparato al personale delle Forze di polizia dello Stato, in materia di limiti di età per la cessazione dal servizio. Conseguentemente, a tale Corpo si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998 in materia di programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari."

9. Al personale appartenente al CFVA, fermo restando tutte le indennità previste dal CCRL in vigore competono le seguenti indennità:

- a) l'assegno di funzione è ridenominato indennità pensionabile, corrisposto mensilmente per qualifica come previsto per le Forze di polizia dello Stato;
- b) indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna;
- c) indennità di rischio per ogni giornata di effettivo intervento (antincendio, alluvioni);
- d) indennità di guida per ogni giornata di effetti-

vo servizio di guida;

e) indennità per uso videoterminale per ogni giornata di effettivo servizio.

10. Nelle more della sottoscrizione del CCRL del CFVA, per il triennio 2022/2024, le indennità per il personale del CFVA, sono corrisposte nelle misure previste dal CCRL vigente.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1985 (Qualifiche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 5 (Qualifiche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Il CFVA è così costituito:

a) per il personale non direttivo, si segue l'analogia dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

b) per il personale direttivo, è prevista la seguente analogia della carriera, con sviluppo dirigenziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

- 1) vice commissario forestale;
- 2) commissario forestale;
- 3) commissario capo forestale;
- 4) dirigente aggiunto forestale;
- 5) primo dirigente forestale;
- 6) dirigente superiore forestale;
- 7) dirigente generale, comandante del Corpo, limitatamente alla durata della funzione.

2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, è inquadrato rispettivamente:

a) nel ruolo Agenti ed Assistenti, il personale già inquadrato nell'area A del previgente CCRL;

b) nel ruolo Sovrintendenti, il personale già inquadrato nell'area A, livello A5, del previgente CCRL, a seguito di specifico corso di aggiornamento professionale e salvo rinuncia, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), con le modalità concorsuali interne previste con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Comandante del CFVA sentite le sigle sindacali

rappresentative;

c) nel ruolo Ispettori, il personale già inquadrato nell'area B del previgente CCRL.

3. Il personale della carriera di cui alla lettera b), del comma 1, numeri da 1 a 4, viene inquadrato:

a) nel ruolo Commissari/funzionari direttivi, il personale già inquadrato nell'area C del previgente CCRL.

4 Il personale della carriera di cui alla lettera b), del comma 1, numeri da 5 a 7, viene inquadrato:

a) nel ruolo Dirigenti, il personale già inquadrato nell'area dirigenti del previgente CCRL.".

Art. 6

Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 26 del 1985
(Dotazione organica del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 6 (Dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Il conserva l'attuale dotazione organica complessiva di 1.391 unità, con la seguente ripartizione gerarchica:

a) 11 unità nel ruolo Dirigenti così denominati: una unità di dirigente generale comandante del CFVA; 3 unità di direttore di struttura centrale presso la Direzione generale; n. 7 unità di direttore di direzione ripartimentale territoriale;

b) 80 unità nel ruolo Commissari/funzionari direttivi così denominati: dirigente aggiunto forestale, commissario capo forestale, commissario forestale, vice commissario forestale;

c) 300 unità nel ruolo Ispettori così denominati: sostituto commissario coordinatore forestale, sostituto commissario forestale, ispettore superiore forestale, ispettore capo forestale, ispettore forestale, vice ispettore forestale;

d) 200 unità nel ruolo Sovrintendenti così denominati: sovrintendente capo coordinatore forestale, sovrintendente capo forestale, sovrintendente forestale, vice sovrintendente forestale;

e) 800 unità nel ruolo Agenti ed Assistenti così denominati: assistente capo coordinatore forestale, assistente capo forestale, assistente forestale, agente scelto forestale, agente forestale.

2. Al CFVA non si applicano le previsioni dell'articolo 15, della legge regionale n. 31 del

1998.".

Art. 7

Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 26 del 1985
(Qualifiche di polizia, uniforme e armamento
in dotazione del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 7 (Qualifiche di polizia, uniforme e armamento in dotazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Il personale del CFVA di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

2. Il personale del CFVA, di cui all'articolo 6, comma 1, al quale l'Autorità nazionale di pubblica sicurezza attribuisca la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali), è autorizzato a portare le armi in dotazione e, nell'ambito del territorio regionale, ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano, urbano e metropolitano.

3. L'armamento in dotazione individuale e di reparto è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.

4. Il regolamento di servizio e il regolamento di disciplina del CFVA sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione previa deliberazio-

ne della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'uniforme del personale e la livrea dei veicoli di servizio sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in analogia con le corrispondenti dotazioni già proprie del Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia dello Stato. Il medesimo decreto prevede l'istituzione ed il funzionamento di una specifica commissione mista, parte pubblica e parte sindacale rappresentativa, che esprime parere vincolante in materia di adozione delle uniformi e dei veicoli di servizio.

6. È istituito il Nucleo cinofilo antiveleno del CFVA denominato Nucleo cinofilo antiveleno CFVA, le cui modalità attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È istituito il Picchetto del CFVA denominato Picchetto CFVA, le cui modalità attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. È istituito il Coro polifonico del CFVA denominato Coro polifonico CFVA, le cui modalità attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 8

Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 26 del 1985
(Modalità concorsuali e di accesso
in area Dirigenti e disposizioni varie)

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 8 (Modalità concorsuali e di accesso in area Dirigenti e disposizioni varie)

1. L'accesso al CFVA per il personale nel ruolo "Dirigenti", avviene mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente della durata di tre mesi con esame finale; allo scrutinio per merito comparativo è ammesso

il personale del ruolo direttivo dei Commissari/funzionari del CFVA in possesso di qualifica non inferiore a quella di dirigente aggiunto forestale con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica ed in possesso del titolo di studio di laurea vecchio ordinamento, specialistica o laurea magistrale. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso. Il corso di formazione dirigenziale ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Le modalità del concorso, le modalità di ammissione, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli e la nomina della commissione del concorso sono determinati con decreto del Presidente della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni triennio, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

3. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Si prescinde sempre dal limite d'età per gli appartenenti al CFVA che partecipa a concorsi o selezioni previsti nella presente legge.

4. Ai vincitori del concorso e degli scrutini per merito comparativo spetta il diritto di opzione della sede di assegnazione fra quelle disponibili,

in relazione alla posizione di graduatoria nel concorso, con obbligo di permanenza nello stesso ambito del Servizio territoriale o Servizi centrali per almeno cinque anni.

5. In analogia ai pari grado delle forze di polizia a ordinamento civile, il passaggio di grado all'interno del ruolo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nel livello inferiore e che nel triennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari.

6. Al dipendente che accede ai ruoli iniziali degli Agenti ed Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori e Commissari/funzionari direttivi e che abbia in godimento un livello retributivo superiore a quello previsto per il nuovo inquadramento, è attribuito un assegno ad personam riassorbibile corrispondente alla differenza delle retribuzioni dell'area di provenienza e quella di nuovo inquadramento.

7. Gli oneri relativi alla partecipazione a tutti i corsi, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono interamente a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Salvo quanto previsto nella presente legge, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi nel Corpo sono i medesimi richiesti per l'accesso del personale di corrispondente ruolo, grado e qualifica della Polizia di Stato, in quanto compatibili e ove non diversamente disposto nel relativo bando di concorso.

9. I vincitori delle selezioni concorsuali, provenienti dall'esterno del Corpo, prima di essere avviati ai corsi di formazione sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e dei requisiti psicofisici ed attitudinali previsti per il personale di corrispondente ruolo, grado e qualifica della Polizia di Stato, ove compatibili e non diversamente disposto nel relativo bando di concorso. La graduatoria finale del concorso, tiene conto del punteggio utile riportato alla prova scritta d'esame dai soli candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali.

10. Ai fini dell'esecuzione degli accertamenti previsti dal comma 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni."

Art. 9

Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 26 del 1985
(Modalità concorsuali e di accesso
in area Commissari/funzionari)

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 9 (Modalità concorsuali e di accesso in area Commissari/funzionari)

1. L'assunzione del personale con qualifica di commissario/funzionario ha luogo per pubblici concorsi secondo le seguenti disposizioni:

a) il 50 per cento dei posti disponibili è assegnato sulla base di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, consistente in due prove scritte ed un colloquio, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) possesso della laurea magistrale o specialistica in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria ambientale o civile o idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza;

3) età non superiore a trenta anni, come stabilito dal regolamento della Polizia di Stato adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.

4) qualità di condotta come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

5) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti per i pari qualifica o grado della Polizia di Stato con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri);

6) non essere stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenzia-

ti dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi e di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

7) a parità di merito, l'appartenenza al CFVA costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente;

8) con decreto del Presidente della Regione, sono stabilite le modalità attuative delle procedure concorsuali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento del corso previsto al comma 7, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

b) il restante 50 per cento dei posti effettivamente disponibili è assegnato attraverso procedure di prova selettiva, alle quali è ammesso il personale del CFVA, per una quota pari al 40 per cento appartenente ai sovrintendenti ed agenti/assistenti e per il restante 60 per cento appartenente agli ispettori, con servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica. Salvo quanto previsto al precedente periodo, ai concorrenti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza delle domande:

1) aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto", desumibile dal rapporto informativo compilato, analogamente a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;

2) non aver riportato, nell'ultimo triennio, sanzioni disciplinari;

3) possesso della laurea magistrale o specialistica in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria ambientale o civile o idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza;

4) con decreto del Presidente della Regione, sono stabilite le modalità attuative della prova selettiva e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di

esse, la composizione della commissione d'esame, le modalità di svolgimento del corso previsto al comma 7, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

2. Il personale vincitore dei concorsi è avviato a specifica formazione, di durata comunque non inferiore a tre mesi, per il ruolo Sovrintendenti e sei mesi per i ruoli Agenti, Ispettori e Commissari, con esame finale di idoneità, presso la scuola forestale del Corpo, che può avvalersi, mediante apposite convenzioni, anche di istituti formativi e scuole delle forze di polizia nazionali. La durata dei corsi è di dodici mesi per il personale dei ruoli Ispettori e Commissari che proviene dall'esterno mediante concorsi pubblici.

3. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato."

Art. 10

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1985 (Modalità concorsuali e di accesso in area Ispettori)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 10 (Modalità concorsuali e di accesso in area Ispettori)

1. L'assunzione del personale con qualifica di Ispettore ha luogo per pubblici concorsi secondo le seguenti disposizioni:

a) il 50 per cento dei posti disponibili è assegnato attraverso procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un colloquio, ai quali sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento della Polizia di Stato adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al regolamento della Polizia di Stato;
- 3) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti

stabiliti per i pari qualifica o grado della Polizia di Stato con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

4) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

5) qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato);

6) non essere stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, e di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

7) a parità di merito, l'appartenenza al CFVA costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente;

8) con decreto del Presidente della Regione, sono stabilite le modalità attuative delle procedure concorsuali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, le modalità di svolgimento del corso previsto al comma 7, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

b) il restante 50 per cento dei posti effettivamente disponibili è assegnato attraverso una prova selettiva, alle quali è ammesso il personale dei ruoli Agenti ed Assistenti e Sovrintendenti del CFVA, con servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica. Salvo quanto previsto al precedente periodo, i requisiti richiesti sono i seguenti:

1) aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto", desumibile dal rapporto informativo compilato, analogamente a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;

2) non aver riportato, nell'ultimo triennio, sanzioni disciplinari;

3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

4) con decreto del Presidente della Regione, sono stabilite le modalità attuative della prova selettiva e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, le modalità di svolgimento del corso previsto al comma 7, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

2. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato."

Art. 11

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1985 (Modalità concorsuali e di accesso in area Ispettori)

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 11 (Modalità concorsuali e di accesso in area Ispettori)

1. L'assunzione del personale con qualifica di Agente ha luogo per concorso pubblico, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento della Polizia di Stato adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, fatte salve le deroghe di cui al regolamento della Polizia di Stato;

c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti per i pari qualifica o grado della Polizia di Stato con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 53 del 1989;

f) non essere stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

g) possono essere, inoltre, nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti e i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti al CFVA o alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o nell'espletamento di missioni internazionali di pace, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), ed e), e non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera f);

h) con decreto del Presidente della Regione, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e

le modalità di formazione della graduatoria finale.

2. L'immissione in servizio dei vincitori del concorso di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

Art. 12

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 1985 (Qualifiche del personale e norme sull'avanzamento di carriera)

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 1985 è così sostituito:

"Art. 12 (Qualifiche del personale e norme sull'avanzamento di carriera)

1. Il personale del CFVA è reinquadrato secondo i ruoli e le qualifiche previste nelle tabelle A e B allegate e facenti parte integrante della presente legge e sulla base dei seguenti principi:

a) il personale inquadrato nella previgente area A del CFVA è inquadrato nel ruolo Agenti ed Assistenti, secondo le qualifiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), tabelle B e C;

b) il personale inquadrato nella previgente area B del CFVA è inquadrato nel ruolo Ispettori, secondo le qualifiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), tabella B e C;

c) il personale inquadrato nella previgente area C del CFVA è inquadrato nel ruolo Commissari/funzionari direttivi, secondo le qualifiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tabella B e C;

d) il personale inquadrato nella previgente area Dirigenti del CFVA è inquadrato nel ruolo Dirigenti:

1) il personale inquadrato nella previgente qualifica di dirigente è inquadrato nel ruolo Dirigenti, con la nuova qualifica di primo dirigente forestale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 6, tabella A;

2) il dirigente che riveste la previgente qualifica dirigenziale e ha ricoperto l'incarico di direttore generale, Comandante del Corpo, è inquadrato nella nuova qualifica di dirigente superiore fore-

stale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 7, tabella A;

3) il dirigente che riveste la previgente qualifica dirigenziale e ricopre l'incarico di direttore generale, Comandante del Corpo, è inquadrato nella nuova qualifica di dirigente superiore forestale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 8, tabella A.

2. Il passaggio dalla preesistente area A al nuovo ruolo Agenti ed Assistenti, dalla preesistente area B al nuovo ruolo Ispettori, dalla preesistente area C al nuovo ruolo Commissari/Funzionari direttivi e dalla preesistente area Dirigenti al nuovo ruolo Dirigenti, comportano modifiche nella retribuzione tabellare in godimento, in fase di prima applicazione, come da tabella C allegata.

3. Salvo quanto previsto nella presente legge, le modalità di avanzamento in carriera del personale del CFVA, sono le medesime previste per l'omologo personale della Polizia di Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) e saranno attuate con l'emanazione del CCRL CFVA previsto dalla legge regionale n. 4 del 2020.

4. Per le funzioni ed i compiti svolti dal personale del CFVA, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato).".

Art. 13

Modifiche all'articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985 è aggiunto il seguente:

"3 bis. In caso di vacanza, le funzioni di direzio-

ne di ispettorato sono esercitate, in mancanza di dirigenti, dall'ufficiale con maggiore anzianità nella qualifica più elevata, fra quelli assegnati alla struttura.".

Art. 14

Norma transitoria di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale del CFVA, consegua, successivamente all'atto del reinquadramento operato ai sensi dell'articolo 12, l'avanzamento di carriera alla qualifica superiore a quella di primo reinquadramento di cui alla tabella C allegata alla presente legge, con attribuzione del relativo parametro, in deroga al requisito dell'anzianità nella qualifica, previsto dall'articolo 12, comma 3, e fatti salvi i restanti requisiti previsti per l'avanzamento di qualifica.

2. Al personale reinquadrato nelle qualifiche apicali di Assistente/Agente, Sovrintendenti, Ispettore e Commissario/Funziionario direttivo, è consentito l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo immediatamente superiore, mediante selezione per merito comparativo, indetto con apposito bando emanato con decreto del Presidente della Regione, alla quale è ammesso il personale delle qualifiche apicali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai ruoli dall'interno, in misura pari al 50 per cento delle vacanze d'organico di ciascun ruolo, calcolate al 31 dicembre 2021.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 14, alla contrattazione collettiva regionale CFVA sono destinate, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, risorse pari a euro 3.500.000 per l'annualità 2023 e a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'annualità 2024 (missione 01 - programma 10 - titolo 1).

Art. 16

Abrogazioni

1. Alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 1, le parole "e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale", sono soppresse;
- b) all'articolo 15, comma 1, le parole "e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale", sono soppresse;
- c) all'articolo 28, comma 3, il secondo periodo è abrogato;
- d) all'articolo 52, comma 1, la lettera d) è abrogata;
- e) all'articolo 71, comma 2, le parole "e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sul personale dell'amministrazione regionale e dell'azienda delle foreste demaniali della regione autonoma della Sardegna)", sono soppresse;
- f) all'articolo 73, il comma 4 ter, è abrogato.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale n. 26 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto o superate con la presente legge, ed in particolare gli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22 bis ad eccezione dei commi 1 e 4, 23, 24, 25, 26, 30 e 31.

3. Il secondo punto del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e guardie forestali, ai ruoli dei Comitati provinciali della caccia e alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell'azienda delle foreste demaniali), è abrogato.

4. Fino all'adozione delle disposizioni previste dalla presente legge, sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati in appli-

cazione della legge regionale n. 26 del 1985 e della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegati

Tabella A

Tabella di equivalenza fra la previgente area degli ufficiali dirigenti e il nuovo sistema della carriera per il personale dirigente Corpo forestale e di vigilanza ambientale in analogia con quelli già propri delle forze di polizia a ordinamento civile

Inquadramento attuale CFVA AREA UFFICIALI DIRIGENTI	Nuovo inquadramento CFVA RUOLO DIRIGENTI
	Dirigente generale forestale con incarico di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale	Dirigente superiore forestale
Dirigente	Primo dirigente forestale

Tabella B

Tabella di equivalenza fra le previgenti aree e livelli del CFVA ed il nuovo sistema dei ruoli e della carriera e parametri stipendiali per il personale commissari/funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in analogia con quelli già propri degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile

Inquadramento attuale CFVA		Nuovo inquadramento CFVA	
AREE		RUOLO	PARAMETRI
UFFICIALI		LIVELLO FUNZIONARI	
Area C		RUOLO COMMISSARI DIRETTIVI	
Commissario superiore forestale	C7	Dirigente Aggiunto Forestale	177,00
Commissario superiore forestale	C6	Dirigente Aggiunto Forestale	173,00
Commissario superiore forestale	C5	Dirigente Aggiunto Forestale	161,00
Commissario superiore forestale	C4	Dirigente Aggiunto Forestale	154,00
Commissario capo forestale	C3	Commissario capo forestale	150,50
Commissario forestale	C2	Commissario forestale	148,00
Vice commissario forestale	C1	Vice commissario forestale	136,75
SOTTUFFICIALI			
Area B		RUOLO ISPETTORI	
		Sostituto commissario coordinatore forestale	148,00
		Sostituto commissario forestale	143,50
Ispettore superiore	B3/B4/B5/B6	Ispettore superiore con 4 anni nella qualifica	140,00
		Ispettore superiore forestale	137,50
Ispettore capo	B2	Ispettore capo forestale	133,50
Ispettore	B1	Ispettore forestale	131,00
		Vice ispettore forestale	124,75
RUOLO SOVRINTENDENTI			
		Sovrintendente capo forestale coordinatore	131,00
		Sovrintendente capo forestale con 4 anni nella qualifica	125,75
		Sovrintendente capo forestale	124,25
		Sovrintendente forestale	121,50
		Vice sovrintendente forestale	116,75
AGENTI/ASSISTENTI		RUOLO AGENTI E ASSISTENTI	
Area A		Assistente capo coordinatore forestale	121,50
Assistente capo	A4/A5/A6	Assistente capo forestale con 5 anni nella qualifica	117,00
Assistente capo	A3	Assistente capo forestale	116,50
Assistente	A2	Assistente forestale	112,00
Agente	A1	Agente scelto forestale	108,50
		Agente forestale	105,25

Tabella C

Primo inquadramento (prevista dall'articolo 4, 12, 14)

parametro	Punto di parametro (per calcolo tabellare mensile)	Nuovi Ruoli e Gradi CFVA	Primo Inquadramento, alla data di pubblicazione sul BURAS, nei ruoli CFVA
105,25	17,60	Agente Forestale	
108,50	17,60	Agente Scelto Forestale	
112,00	17,60	Assistente Forestale	
116,50	17,60	Assistente Capo Forestale	
117,00	17,60	Assistente Capo Forestale (con 5 anni nella qualifica)	
121,50	17,60	Assistente Capo Coordinatore Forestale	Proveniente dall'A-
116,75	17,60	Vice Sovrintendente Forestale	
121,50	17,60	Sovrintendente Forestale	Proveniente dall'A-
124,25	17,60	Sovrintendente Capo Forestale	Proveniente dall'A-
125,75	17,60	Sovrintendente Capo Forestale (con 4 anni nella	
131,00	17,60	Sovrintendente Capo Forestale Coordinatore	
124,75	17,60	Vice Ispettore Forestale	
131,00	17,60	Ispettore Forestale	
133,50	17,60	Ispettore Capo Forestale	
137,50	17,60	Ispettore Superiore Forestale	
140,00	17,60	Ispettore Superiore Forestale (con 4 anni nella qualifica)	Provenienti dall'area B2
143,50	17,60	Sostituto Commissario Forestale	Provenienti dall'a-
148,00	17,60	Sostituto Commissario Forestale Coordinatore	
136,75	17,60	Vice Commissario Forestale	
148,00	17,60	Commissario Forestale	
150,50	17,60	Commissario Capo Forestale	Provenienti dall'a-
154,00	17,60	Dirigente aggiunto forestale	Provenienti dall'a-
161,00	17,60	Dirigente aggiunto forestale	Provenienti dall'a-
173,00	17,60	Dirigente aggiunto forestale	Provenienti dall'a-
177,00	17,60	Dirigente aggiunto forestale	Provenienti dall'a-